

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 307/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nelle riunioni tenutesi in Roma il 27.4.2012 e 27.6.2012 ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dr. Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

#### 1) RICORSO A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

a) DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. IGOR CAMPEDELLI;  
b) DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUCA PIERLUIGI DELLA VEDOVA;  
c) DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE NONCHÉ AL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'EPOCA DEI FATTI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE:

a) DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 E 6, 3, COMMA 1 E 4, COMMA 2, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTI ALL'EPOCA DEI FATTI;

b) DELL'ART. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 1 E 3 NONCHÉ 4, COMMA 2, PRIMA PARTE REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI NONCHÉ DELL'ART. 1, COMMA 1 REGOLAMENTO ELENCO SPECIALE DIRETTORI SPORTIVI VIGENTI ALL'EPOCA DEI FATTI - NOTA N. 5496/772 PF09-10/SP/BLP DEL 20.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena) riduce la sanzione inflitta al sig. Luca Pierluigi Della Vedova a mesi 4 di inibizione. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

**a) DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. GIORGIO LUGARESÌ;**

**b) DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE DELL'EPOCA,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI - NOTA N. 5712/1740PF09-10/SP/BLP DEL 24.2.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 19.3.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Cesena S.p.A. di Cesena (Forlì-Cesena).  
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 27 giugno 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete